

Bellinzona, il 1° luglio 2019

**CIRCOLARE N. 30/2019**

**IMPOSIZIONE DELLE PERSONE  
CHE ESERCITANO LA PROSTITUZIONE**

*Ai sensi della nuova Legge cantonale sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst; RL 550.500; BU **2018** 111), del Regolamento sull'esercizio della prostituzione del 5 giugno 2019 (RProst; RL 550.510; BU **2019** 198) e dell'art. 13 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche del Consiglio di Stato (RL 640.210)*

## Indice

1.	Introduzione.....	3
2.	Principio.....	4
2.1.	Persone che esercitano la prostituzione.....	4
2.2.	Definizione di prostituzione, locale erotico e gerente.....	4
2.3.	Obbligo di annuncio, gestione del registro cantonale e trasmissione di informazioni tra autorità competenti.....	5
3.	Persone tenute al pagamento dell'imposta forfettaria.....	6
4.	Procedura.....	6
4.1.	Imposta forfettaria.....	6
4.2.	Imposta ordinaria e alla fonte per artisti, sportivi e conferenzieri.....	7
5.	Calcolo dell'imposta dovuta.....	7
5.1.	Attività lucrativa esercitata tramite procedura di notifica.....	7
5.2.	Attività lucrativa esercitata con permesso della polizia degli stranieri B, L o G.....	9
5.2.1.	In generale.....	9
5.2.2.	Persone fisiche con residenza fiscale nel Cantone.....	9
5.2.3.	Persone fisiche con residenza fiscale all'estero.....	9
6.	Obblighi del gerente del locale erotico e della persona che esercita la prostituzione in un appartamento non soggetto ad autorizzazione.....	10
6.1.	In generale.....	10
6.2.	Obbligo di prelevamento e versamento dell'imposta forfettaria.....	10
6.3.	Conteggio dell'imposta forfettaria trattenuta.....	10
6.4.	Conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi.....	11
7.	Provvigione d'incasso.....	11
8.	Attestazione concernente le imposte forfettarie trattenute.....	11
9.	Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione.....	12
10.	Informazioni e contatti.....	12
11.	Applicabilità e distribuzione.....	12

## 1. INTRODUZIONE

In data 16 gennaio 2013 è stato licenziato, da parte del Consiglio di Stato, il Messaggio n. 6734 concernente la revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 al quale ha fatto seguito, in data 4 novembre 2015, il Messaggio aggiuntivo n. 6734A, che ha sostanzialmente accolto numerose considerazioni portate dalla Commissione della legislazione nell'esame del messaggio originario, tra le quali figurava anche la necessità di approfondire le modalità per risolvere il problema dei mancati introiti delle tassazioni delle persone addette alla prostituzione<sup>1</sup>.

In data 22 gennaio 2018, il Parlamento cantonale ha approvato i messaggi del Consiglio di Stato e, di riflesso, il relativo disegno di nuova legge sulla prostituzione (di seguito "LProst"), compresi gli emendamenti proposti dalla Commissione della legislazione.

L'idea del nuovo progetto di legge sull'esercizio della prostituzione è in particolare fondata su tre pilastri: *il regime autorizzativo* per i locali erotici (ai fini di un maggior controllo dell'ambiente in cui è esercitata la prostituzione, con conseguente accrescimento della tutela di chi vi opera), *la responsabilità* (in particolare dei gerenti dei locali erotici nei confronti dell'autorità cantonale) e *il rafforzamento* delle autorità di controllo, della tutela della salute pubblica e la tutela di chi si prostituisce, dai potenziali rischi di sfruttamento.

Le indicazioni legislative formulate dal Consiglio di Stato, volte a porre rimedio al problema legato alla tassazione delle persone che esercitano la prostituzione, sono state inserite direttamente nel testo legislativo votato dal Parlamento, attraverso le proposte di emendamento presentate dalla Commissione della legislazione del Gran Consiglio.

Le modifiche puntuali contenute nella nuova legge, in modo particolare quella dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) LProst, in qualità di delega di competenza al Consiglio di Stato, prevede il rinvio ad una speciale disposizione, per persone che esercitano la prostituzione, inserita nel Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche (RL 640.210). Il nuovo art. 13 del menzionato decreto esecutivo stabilisce l'obbligo, da parte delle persone che esercitano la prostituzione, di versare un'imposta forfettaria di CHF 25 al giorno direttamente al gerente del locale erotico<sup>2</sup>. Al capoverso 2, la stessa base legale prevede inoltre che le persone attive in un appartamento dispensato dall'obbligo autorizzativo conformemente all'art. 14 cpv. 1 LProst, versano il citato importo direttamente all'autorità fiscale, negli stessi termini previsti per il gerente. La presente circolare definisce pertanto i dettagli relativi al prelevamento dell'imposta forfettaria in parola.

---

<sup>1</sup> Si veda a proposito: Rapporto n. 6734 R / 6734A R del 22 novembre 2017 della Commissione della legislazione sui messaggi 16 gennaio 2013 e 4 novembre 2015 per la revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001, cifra III., p. 5.

<sup>2</sup> Si veda a proposito: Rapporto n. 6734 R / 6734A R del 22 novembre 2017 della Commissione della legislazione sui messaggi 16 gennaio 2013 e 4 novembre 2015 per la revisione totale della Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001, cifra n. 3.6., pp. 14-15.

Ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 del Regolamento sull'esercizio della prostituzione del 5 giugno 2019 (RProst; BU **2019** 198), il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni, è competente per le modalità di attuazione della trattenuta e del versamento dell'imposta forfettaria dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, definita nel Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche.

## **2. PRINCIPIO**

### **2.1. Persone che esercitano la prostituzione**

La presente circolare si applica esclusivamente alle persone che esercitano la prostituzione ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 della nuova Legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018, entrata in vigore il 01.07.2019 (LProst; BU **2018** 111; FU **2018** 697).

Ai fini del diritto fiscale, la circolare si applica alle persone che hanno *domicilio o dimora fiscali nel Cantone* ai sensi degli artt. 2 LT<sup>3</sup> e 3 LIFD<sup>4</sup> (assoggettamento illimitato per appartenenza personale). Rientrano in questa categoria, in modo particolare, i titolari di un permesso B.

La stessa si applica inoltre anche alle *persone fisiche domiciliate all'estero* che esercitano la prostituzione in Ticino, *senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone*, sui redditi da attività lucrativa ivi conseguiti, ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 lett. a) LT e 5 cpv. 1 lett. a) LIFD (assoggettamento limitato per appartenenza economica).

Sono esclusi dalla trattenuta dell'imposta forfettaria, e pertanto dalle disposizioni della presente circolare, (i) i cittadini svizzeri residenti in Svizzera, (ii) i titolari di un permesso di domicilio (permesso C), come pure (iii) i titolari di un permesso B coniugati con cittadini Svizzeri o con cittadini titolari di un permesso di domicilio (permesso C).

### **2.2. Definizione di prostituzione, locale erotico e gerente**

È considerata prostituzione ai sensi della LProst, come anche della presente circolare, ogni attività volta a mettere a disposizione il proprio corpo o a praticare manipolazioni del corpo dei clienti, occasionalmente o per mestiere, con o senza congiunzione carnale, per il loro piacere sessuale in cambio di denaro o di altri vantaggi economici. L'acquisizione dei clienti è considerata esercizio della prostituzione (art. 2 cpv. 1 LProst).

L'attività di esercizio della prostituzione, ai fini della presente circolare, è sempre considerata un'attività lucrativa svolta a titolo indipendente. Si parte infatti dal presupposto che, a prescindere dall'eventuale contrarietà al buon costume dei rapporti contrattuali di questo tipo, non sia possibile concludere un contratto di lavoro classico, secondo gli art. 319 ss. CO, in quanto esso non sarebbe compatibile con la protezione della personalità sancita

<sup>3</sup> Legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 (LT-TI; RL 640.100).

<sup>4</sup> Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD; RS 642.11)

dall'art. 27 cpv. 2 CC e adempirebbe in parte la fattispecie penale del promovimento della prostituzione secondo l'art. 195 CP<sup>5</sup>. L'attività indipendente è pertanto la forma contrattuale che meglio permette di tutelare il diritto all'autodeterminazione sessuale da parte della persona che esercita la prostituzione<sup>6</sup>.

È considerato *locale erotico*, ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LProst, uno spazio chiuso, formato da uno o più vani costituenti un'unità, che viene destinato in modo esclusivo o assieme ad altri usi all'esercizio della prostituzione. Lo stesso può essere aperto e gestito soltanto previo ottenimento dell'apposita autorizzazione.

Sono pure considerati *locali erotici*, gli appartamenti in cui è esercitata la prostituzione sulla scorta di una valida licenza edilizia. Gli appartamenti nei quali non vi è condivisione di spazi con altre persone dedite alla prostituzione, sono locali erotici esentati dall'obbligo autorizzativo in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LProst, a meno che nel medesimo stabile ve ne siano altri in cui si eserciti la stessa attività, ai sensi dell'art. 14 cpv. 5 LProst. In tal caso, colui che esercita la prostituzione dovrà provvedere al versamento e alla tenuta del conteggio delle imposte forfettarie dovute, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 cpv. 2 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche. È opportuno rammentare che gli appartamenti che non beneficiano della citata deroga, devono indicare una persona che funge da gerente. Costui si occuperà di trattenere l'imposta forfettaria giornaliera e di riversarla all'autorità fiscale competente.

Il *gerente* è la persona fisica *responsabile della gestione del locale erotico*, debitamente autorizzato conformemente a quanto disposto dall'art. 11 LProst. Unicamente chi dispone dei requisiti di cui all'art. 10 LProst è idoneo per ricoprire tale funzione.

### **2.3. Obbligo di annuncio, gestione del registro cantonale e trasmissione di informazioni tra autorità competenti**

Ogni persona che esercita la prostituzione, o che ha l'intenzione di farlo, *deve annunciarsi* senza indugio alla Polizia cantonale (artt. 4 cpv. 1 LProst e 13 RProst). La Polizia cantonale costituisce e custodisce gli incarti che sono necessari per l'esecuzione dei suoi compiti ed informa tempestivamente la Divisione delle contribuzioni e il Medico cantonale (art. 4 cpv. 2 LProst).

La Polizia cantonale gestisce un registro concernente le persone annunciate, i locali erotici e i gerenti in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati (artt. 5 cpv. 1 LProst e 3 RProst). La stessa trasmette inoltre d'ufficio alla Divisione delle

<sup>5</sup> Si veda a questo proposito: Rapporto del Consiglio federale del 5 giugno 2015 "Prostituzione e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale", in adempimento dei postulati 12.4162 Streiff-Feller, 13.3332 Caroni, 13.4033 Feri e 13.4045 Fehr, cifra n. 2.7.2.1., p. 20.

<sup>6</sup> Si veda a proposito: Rapporto del gruppo nazionale di esperti sulle "Misure a tutela delle donne che lavorano nell'industria del sesso" del marzo 2014, Gruppo presieduto da Kathrin Hilber, cifra n. 3.1.2.2., p. 17 e Rapporto del Consiglio federale del 5 giugno 2015 su "Prostituzione e tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale", in adempimento dei postulati 12.4162 Streiff-Feller, 13.3332 Caroni, 13.4033 Feri e 13.4045 Fehr, cifra n. 2.7.2.2., p. 21. La maggioranza dei membri del gruppo di esperti presieduto da Kathrin Hilber, ha sostenuto che l'attività indipendente è quella che offriva la protezione migliore e che, pertanto, la prostituzione doveva essere considerata un'attività lucrativa indipendente anche negli altri ambiti del diritto.

contribuzioni, al Medico cantonale, alle assicurazioni sociali e alle autorità competenti in materia di lavoro e immigrazione, le informazioni e i dati, compresi quelli meritevoli di particolare protezione, idonei e necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali (art. 23 cpv. 1 LProst).

Il regolamento d'applicazione sull'esercizio della prostituzione (RProst), al quale si rimanda, disciplina inoltre segnatamente i dati personali che possono essere elaborati dalla Polizia cantonale e trasmessi alle altre autorità interessate, le modalità d'accesso alle informazioni, come pure l'organizzazione e la gestione del registro cantonale per l'esercizio della prostituzione e l'apertura dei locali erotici (art. 23 cpv. 2 LProst).

### 3. **PERSONE TENUTE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA FORFETTARIA**

Tutte le *persone* che esercitano la prostituzione nel Cantone ai sensi della LProst devono pagare un'imposta forfettaria di CHF 25 al giorno.

Sono in primo luogo tenute al pagamento dell'imposta forfettaria le persone che *hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone* (cosiddetti *dimoranti*); trattasi in genere dei titolari di un permesso B. Per questa categoria la trattenuta forfettaria garantisce, di principio, le imposte riscalate secondo la procedura ordinaria. Al contribuente è in ogni caso riservata la possibilità, in ogni momento, di chiedere la tassazione ordinaria, giusta gli artt. 195 ss. LT e 122 ss. LIFD (cfr. capitolo n. 5.2.2.).

Sono inoltre tenute al pagamento dell'imposta forfettaria tutte le persone fisiche che *hanno la loro residenza fiscale all'estero* (cosiddetti *residenti fiscali esteri*), siano esse titolari di un permesso G (frontalieri), di un permesso B (dimora), di un permesso per attività lucrativa di breve durata L (con validità fino a un anno) oppure se esercitano un'attività lucrativa nel Cantone tramite procedura di notifica per cittadini dell'UE/AELS (per un massimo di 90 giorni per anno civile). Per questa categoria di contribuenti, la trattenuta d'imposta forfettaria garantisce, di principio, le imposte calcolate secondo le aliquote dell'imposta alla fonte valide per gli artisti, sportivi e conferenzieri, ai sensi degli artt. 115 LT e 92 LIFD (cfr. capitoli n. 5.1. e n. 5.2.3. che seguono).

Sono esclusi dalla trattenuta dell'imposta forfettaria (cfr. capitolo 2.1.), (i) i cittadini svizzeri residenti in Svizzera, (ii) i titolari di un permesso di domicilio (permesso C), come pure (iii) i titolari di un permesso B coniugati con cittadini Svizzeri o con cittadini titolari di un permesso di domicilio (permesso C).

## 4. **PROCEDURA**

### 4.1. **Imposta forfettaria**

L'imposta forfettaria garantisce le imposte calcolate secondo la procedura ordinaria oppure secondo le aliquote dell'imposta alla fonte valide per gli artisti, sportivi e conferenzieri.

L'imposta forfettaria di CHF 25 è dovuta per ogni giorno di lavoro, indipendentemente dalla durata effettiva. Di regola, l'effettiva presenza nel locale erotico autorizzato equivale a un giorno di lavoro per il quale va versata l'imposta. Per quanto attiene agli appartamenti di cui all'art. 14 cpv. 1 LProst, la persona deve tenere un computo delle giornate in cui ha

lavorato, conformemente a quanto previsto dall'art. 45 cpv. 1 RProst.

In questo ambito spetta al contribuente l'onere di comprovare all'autorità fiscale eventuali situazioni d'inabilità lavorativa, attraverso la presentazione di giustificativi e mezzi di prova adeguati (ad esempio: certificato medico).

Le persone che esercitano la prostituzione in un locale erotico devono pagare l'imposta forfettaria al gerente del locale erotico. Le persone che lavorano in un appartamento esentato dall'obbligo autorizzativo devono versare l'imposta forfettaria, entro il 1° di ogni mese, direttamente all'autorità fiscale.

L'imposta forfettaria dovuta dalla persona che esercita la prostituzione scade giornalmente, contestualmente al pagamento del canone di locazione di una camera. Anche per le persone attive in un appartamento dispensato dall'obbligo autorizzativo, l'imposta forfettaria scade giornalmente, secondo il piano di lavoro con indicazione del computo delle giornate lavorative effettive, come richiesto dall'art. 45 cpv. 1 e 2 RProst.

Se le persone che esercitano la prostituzione non fanno richiesta di tassazione ordinaria o alla fonte per artisti, sportivi e conferenzieri, ma anche se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente, per mancanza di documenti attendibili (cfr. capitolo 4.2), l'imposta forfettaria di CHF 25 al giorno diventa definitiva (cfr. art. 13 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche).

#### **4.2. Imposta ordinaria e alla fonte per artisti, sportivi e conferenzieri**

Nel caso in cui sia richiesta l'imposizione secondo la procedura ordinaria oppure alla fonte per artisti, sportivi e conferenzieri, nel calcolo della relativa imposta occorre considerare tutti i proventi lordi derivanti dall'esercizio dell'attività di prostituzione nel Cantone, dedotti i relativi costi di conseguimento del reddito, legati da un nesso di causalità diretta con l'attività esercitata.

Sono in particolare considerati proventi lordi imponibili, tutti gli introiti giornalieri derivanti dall'esercizio della prostituzione, compresi i redditi accessori e le indennità in denaro o corrisposte sotto forma di altri vantaggi economici (ad esempio: gioielli, vestiti, regali in generale, mance, come pure il condono di debiti, ecc.).

Un'imposizione ordinaria o alla fonte per artisti, sportivi e conferenzieri può entrare in linea di conto solo se il contribuente garantisce la sua piena collaborazione ai fini di determinare gli elementi imponibili.

### **5. CALCOLO DELL'IMPOSTA DOVUTA**

#### **5.1. Attività lucrativa esercitata tramite procedura di notifica**

In virtù dell'articolo 5 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, concluso il 21 giugno 1999 ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC; RS 0.142.112.681), i *prestatori indipendenti* hanno il diritto di fornire in Svizzera servizi *fino a 90 giorni per ogni anno civile*. I prestatori di servizi provenienti da uno degli Stati membri dell'UE/AELS possono pertanto soggiornare in Svizzera, per una durata massima di 90

giorni lavorativi effettivi per anno civile, *senza* un permesso retto dal diritto in materia di stranieri. Sottostanno tuttavia all'obbligo di notificarsi (cosiddetta *procedura di notifica*).

Ai fini del calcolo, l'autorità fiscale parte dalla presunzione che, a fronte di ogni pernottamento, corrisponda un giorno lavorativo effettivo.

Spetta pertanto al contribuente l'onere di comprovare all'autorità fiscale eventuali situazioni d'inabilità lavorativa, attraverso la presentazione di giustificativi e mezzi di prova adeguati (ad esempio: certificato medico).

#### **Esempio:**

Una persona fisica, *residente all'estero*, lavora dall'inizio di febbraio 2019 a fine aprile 2019 in un locale erotico autorizzato del Cantone Ticino e si annuncia con la *procedura di notifica*. Secondo il formulario di annuncio, la stessa lavora per tutti i 90 giorni presso il medesimo indirizzo. L'imposta forfettaria dovuta dalla persona che esercita la prostituzione, che dovrà essere versata al gerente del locale erotico, è pertanto così calcolata.

#### Imposta forfettaria dovuta:

Mese di febbraio 2019	28 giorni x CHF 25/giorno	=	CHF 700
Mese di marzo 2019	31 giorni x CHF 25/giorno	=	CHF 775
<u>Mese di aprile 2019</u>	<u>30 giorni x CHF 25/giorno</u>	<u>=</u>	<u>CHF 750</u>
<b>Totale imposte forfettarie</b>		<b>=</b>	<b>CHF 2'225</b>

Le persone fisiche domiciliate all'estero, che esercitano un'attività lucrativa indipendente nell'ambito del settore della prostituzione, per un massimo di 90 giorni per anno civile e nel quadro di una procedura di notifica, hanno comunque la possibilità di pagare l'imposta sui proventi derivanti dalla loro attività personale nel Cantone, alle aliquote dell'imposta alla fonte valide per la categoria degli artisti, sportivi e conferenzieri, ai sensi degli artt. 115 LT e 92 LIFD. L'imposta alla fonte è dovuta presso il luogo di lavoro.

L'aliquota dell'imposta alla fonte varia, in questo caso, in funzione degli introiti giornalieri e ammonta, in totale (imposta federale diretta, imposta cantonale e imposta comunale) al:

- **15 per cento** per introiti giornalieri fino a 200 franchi;
- **20 per cento** per introiti giornalieri di 201 franchi fino a 1'000 franchi;
- **25 per cento** per introiti giornalieri di 1'001 franchi fino a 3'000 franchi;
- **30 per cento** per introiti giornalieri superiori a 3'000 franchi.

Gli introiti giornalieri comprendono tutte le entrate lorde derivanti dall'esercizio della prostituzione (cfr. capitolo n. 4.2), fatta deduzione dei costi per il loro conseguimento. Per i costi di conseguimento è ammessa una deduzione forfettaria, in luogo dei costi effettivi, del 20 per cento sui proventi lordi. La deduzione di costi effettivi più elevati può essere ottenuta solo se questi sono debitamente documentati, attraverso documenti e giustificativi attendibili e verificabili. Possono essere in ogni caso dedotti unicamente i costi in diretta relazione con la prestazione imponibile.

Le imposte forfettarie versate al gerente del locale erotico nel corso di ogni singolo periodo fiscale sono quindi computate, senza interessi, sulle imposte alla fonte dovute ai sensi degli artt. 115 LT e 92 LIFD.

## 5.2. Attività lucrativa esercitata con permesso della polizia degli stranieri B, L o G

### 5.2.1. In generale

Ogni prestazione di servizio della durata *superiore a 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile* sottostà alle disposizioni della Legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20). Tutte le prestazioni di servizi che oltrepassano tale durata soggiacciono pertanto all'obbligo del permesso.

Il **permesso di dimora B UE/AELS** viene rilasciato ai cittadini dell'UE/AELS che esercitano un'attività di durata superiore a un anno o indeterminata e ai *lavoratori indipendenti* che dimostrano un'attività indipendente effettiva. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa ottengono tale permesso se dimostrano di disporre di mezzi finanziari sufficienti per provvedere al loro sostentamento e a quello dei loro familiari nonché di un'assicurazione malattia o di un'assicurazione contro gli infortuni che copra tutti i rischi. Il permesso è valido cinque anni e può essere prorogato.

Il **permesso L** (per dimoranti temporanei) viene rilasciato ai cittadini dell'UE/AELS per un periodo di breve durata, sempreché dimostrino un rapporto di lavoro dipendente in Svizzera della durata fra tre mesi e un anno.

Il **permesso per frontalieri G UE/AELS** viene per contro rilasciato ai lavoratori dipendenti e indipendenti, cittadini dell'UE/AELS, che risiedono in uno Stato membro dell'UE/AELS e lavorano in Svizzera (posto di lavoro oppure sede dell'impresa). Almeno una volta alla settimana devono ritornare al luogo di domicilio all'estero.

### 5.2.2. Persone fisiche con residenza fiscale nel Cantone

Le persone fisiche che esercitano la prostituzione nel Cantone e che qui hanno domicilio o dimora fiscali (cosiddetti dimoranti), in genere titolari di un permesso di dimora B, devono versare un'imposta forfettaria di CHF 25 al giorno, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche.

Alla persona che esercita la prostituzione è in ogni caso riservata la possibilità di chiedere all'autorità fiscale, in ogni momento, di essere assoggettata alle imposte dirette secondo la procedura ordinaria di tassazione, giusta gli artt. 195 ss. LT e 122 ss. LIFD. Il contribuente, in questo caso, è tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta completa ed a fornire tutta la collaborazione necessaria, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di collaborazione di cui agli artt. 198-200 LT e 124-126 LIFD. In caso contrario, la trattenuta d'imposta forfettaria diventa definitiva.

Gli importi forfettari versati al gerente del locale erotico, rispettivamente all'autorità fiscale, nel corso di ogni singolo periodo fiscale sono quindi computati, senza interessi, sulle imposte ordinarie dovute secondo la procedura ordinaria.

### 5.2.3. Persone fisiche con residenza fiscale all'estero

Le persone fisiche che esercitano la prostituzione nel Cantone, residenti all'estero e titolari di un permesso B, L o G, devono pure versare un'imposta forfettaria di CHF 25 al giorno, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del Decreto esecutivo concernente

l'imposizione delle persone fisiche.

Alla persona che esercita la prostituzione è in ogni caso riservata la possibilità, in ogni momento, di chiedere all'autorità fiscale di pagare l'imposta sui proventi derivanti dalla sua attività personale nel Cantone, alle aliquote dell'imposta alla fonte valide per gli artisti, sportivi e conferenzieri, ai sensi degli artt. 115 LT e 92 LIFD.

Per i dettagli del calcolo dell'imposta alla fonte per artisti, sportivi e conferenzieri si rimanda al capitolo 5.1.

## **6. OBBLIGHI DEL GERENTE DEL LOCALE EROTICO E DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA PROSTITUZIONE IN UN APPARTAMENTO NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE**

### **6.1. In generale**

Il *gerente* è responsabile della gestione del locale erotico e ne assicura una *conduzione conforme alla legge*. Il gerente è in particolare tenuto a garantire che tutte le persone attive nel locale siano in possesso dei documenti di identità e *svolgano la loro attività in piena libertà, senza subire alcuna forma di coercizione o di sfruttamento* (cfr. art. 11 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c LProst).

Egli è inoltre obbligato a tenere un registro costantemente aggiornato (cosiddette "*Liste di presenza prostituzione*"), indicante l'identità delle persone che esercitano la prostituzione nel locale, i servizi forniti e i compensi richiesti, come pure il dettaglio delle imposte trattenute, conformemente a quanto previsto dagli artt. 11 cpv. 2 lett. d) LProst e 9 RProst.

### **6.2. Obbligo di prelevamento e versamento dell'imposta forfettaria**

Il gerente del locale erotico ha l'obbligo di trattenere l'imposta forfettaria dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, secondo l'art. 11 cpv. 2 lett. i) LProst e versare, entro il 1° di ogni mese, le imposte trattenute all'autorità fiscale competente, secondo quanto previsto dall'art. 11 cpv. 2 lett. j) LProst.

Le persone attive in un appartamento dispensato dall'obbligo autorizzativo, conformemente all'art. 14 cpv. 1 LProst, devono versare l'imposta forfettaria dovuta secondo il conteggio allestito, entro il 1° di ogni mese, all'autorità fiscale competente.

Con autorità fiscale competente si intende l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo della Divisione delle contribuzioni.

### **6.3. Conteggio dell'imposta forfettaria trattenuta**

Il gerente del locale erotico, rispettivamente la persona che esercita la prostituzione in un appartamento non soggetto ad autorizzazione, devono trasmettere alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, un conteggio delle imposte forfettarie dovute, tramite formulario 3P debitamente compilato, entro il 1° giorno del mese successivo alla loro scadenza.

Nello stesso va indicato il cognome e nome della persona che esercita l'attività di prostitu-

zione tenuta al pagamento dell'imposta forfettaria, la data di nascita, il numero d'annuncio di registrazione TESEU, il periodo di attività presso il locale erotico o l'appartamento, il numero di giorni lavorativi effettivi e il totale delle trattenute forfettarie dell'intero mese.

Il formulario può essere scaricato all'indirizzo [www.ti.ch/fonte](http://www.ti.ch/fonte).

#### **6.4. Conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi**

Se, nonostante diffida, il gerente del locale erotico oppure la persona che esercita la prostituzione in un appartamento non soggetto ad autorizzazione non versano l'imposta forfettaria dovuta all'autorità fiscale e/o non presentano il conteggio delle imposte forfettarie dovute, la Divisione delle contribuzioni segnala d'ufficio il caso alle autorità competenti (art. 22 cpv. 3 LProst).

Conformemente a quanto previsto dall'art. 25 lett. d) e lett. e) LProst, l'autorizzazione a gestire un locale erotico è *revocata* in caso di mancato prelevamento, da parte del gerente del locale erotico, dell'imposta forfettaria dovuta dalle persone che esercitano la prostituzione, come pure in caso di *mancato versamento all'autorità fiscale*, entro il 1° di ogni mese, dell'imposta forfettaria trattenuta.

#### **7. PROVVIGIONE D'INCASSO**

Sull'ammontare complessivo delle imposte forfettarie dovute dalle persone fisiche che esercitano la prostituzione, trattenute e versate all'autorità fiscale da parte del gerente del locale erotico, viene riconosciuta una provvigione d'incasso dell'1%, da calcolare sulle imposte trattenute, in analogia a quanto previsto dagli artt. 121 cpv. 4 LT e 100 cpv. 3 LIFD. Lo stesso vale anche per la persona che lavora in un appartamento esentato dall'obbligo autorizzativo, in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LProst, che deve trattenere per ogni giorno lavorativo l'imposta forfettaria di CHF 25 al giorno e versare il totale delle imposte trattenute, entro il 1° di ogni mese, direttamente all'autorità fiscale.

La provvigione può essere ridotta dall'autorità fiscale se il gerente del locale erotico, rispettivamente la persona che lavora in un appartamento esentato dall'obbligo autorizzativo, contravviene ai suoi obblighi procedurali. La stessa decade completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio.

#### **8. ATTESTAZIONE CONCERNENTE LE IMPOSTE FORFETTARIE TRATTENUTE**

Su richiesta del contribuente, il gerente del locale erotico è tenuto a rilasciare, per mezzo dell'apposito formulario 4P, un *attestato ricevuta* sull'ammontare complessivo delle imposte forfettarie trattenute ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 lett. i) LProst e dell'art. 13 del Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche.

Il formulario può essere scaricato all'indirizzo [www.ti.ch/fonte](http://www.ti.ch/fonte).

**9. CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE**

In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente, l'autorità fiscale si riserva il diritto di chiedere assistenza amministrativa in materia fiscale allo Stato estero di domicilio, ai sensi dell'art. 26 MC-OCSE e della Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale del 28 settembre 2012 (Legge sull'assistenza amministrativa fiscale, LAAF; RS 651.1), allo scopo di definire gli elementi imponibili esteri e la situazione familiare del contribuente.

Rimangono naturalmente riservate le disposizioni previste dalle singole convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione stipulate dalla Svizzera con lo Stato di domicilio estero del contribuente.

**10. INFORMAZIONI E CONTATTI**

Ulteriori informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, 6501 Bellinzona (telefono 091/814.75.71) oppure consultando il sito internet [www.ti.ch/fonte](http://www.ti.ch/fonte).

**11. APPLICABILITÀ E DISTRIBUZIONE**

La presente circolare entra in vigore a contare dall'01.07.2019, contestualmente all'entrata in vigore della Legge sull'esercizio della prostituzione del 22 gennaio 2018 (LProst).

La distribuzione interna avviene tramite comunicazione e-mail, a tutti i Capiufficio della Divisione delle contribuzioni, come pure tramite pubblicazione sul sito Intranet della Divisione delle contribuzioni, per tutti i collaboratori.

La comunicazione esterna avviene attraverso pubblicazione della circolare sul sito internet all'indirizzo [www.ti.ch/fonte](http://www.ti.ch/fonte).

**Divisione delle contribuzioni**

Il Direttore:

Lino Ramelli